


AIM ITALIA REGOLAMENTO EMITTENTI • 7 giugno 2010

AIMItalia



AIM Italia Regolamento Emittenti

Introduzione	4
Parte Prima – AIM Italia Regolamento	5
Ruolo del nominated adviser.....	5
Domanda di ammissione su AIM Italia	5
Condizioni speciali per determinati emittenti	6
Principi di Informativa.....	7
Diffusione dell’informativa price sensitive.....	7
Informativa sulle operazioni societarie	7
Informazioni varie.....	9
Relazione semestrale	10
Bilanci o rendiconti annuali	10
Pubblicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti	11
Limiti all’operatività.....	11
Richiesta e diffusione delle informazioni	11
Operazioni sul capitale.....	11
Diffusione dell’informativa societaria	12
Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all’ammissione.....	12
Omissione dagli ulteriori documenti di ammissione.....	13
Lingua	13
Responsabilità dell’emittente AIM Italia e dei suoi amministratori per la compliance	13
Requisiti di permanenza.....	14
Nominated advisers	14
Mantenimento dell’ordinato funzionamento del mercato	14
Provvedimenti e impugnazioni	15
Scheda uno.....	16
Scheda due.....	17
Scheda Tre	20
Indice di rilevanza dell’Attivo Lordo	20
Indice di rilevanza dell’Utile.....	20
Indice di rilevanza del fatturato.....	21
Indice di rilevanza del controvalore	21
Indice di rilevanza del ‘Gross capital’	22
Indici di rilevanza sostitutivi	22
Scheda Quattro.....	23
Scheda Cinque	23
Scheda Sette	23
Glossario	25
Parte 2 – Linee guida	35
Idoneità per AIM Italia	35
Domanda di ammissione sull’AIM Italia.....	35
Condizioni speciali per determinati emittenti	37
Principi di informativa.....	38
Diffusione dell’informativa price sensitive.....	38
Informativa sulle operazioni societarie	39
Informazioni varie.....	40
Relazioni semestrali e bilanci annuali	40
Pubblicazione dei documenti	41
Limiti all’operatività.....	41

Richiesta e Diffusione delle informazioni.....	42
Operazioni sul capitale.....	42
Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione.....	43
Requisiti di permanenza.....	43
Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato	44
Provvedimenti e appelli	45
Scheda Uno	45
Scheda Due	46
Scheda Tre	46

Introduzione

L'**AIM Italia** inizia la sua attività il 1° dicembre 2008. L'**AIM Italia** è gestito e organizzato da **Borsa Italiana**.

L'**AIM Italia** è dedicato in via primaria agli strumenti finanziari azionari.

Il Regolamento Emittenti (il Regolamento) definisce le regole e le responsabilità per gli **emittenti AIM Italia**. I termini definiti sono evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario.

Borsa Italiana pubblica **Disposizioni di attuazione** su argomenti specifici che possono riguardare alcune categorie di **emittenti AIM Italia**. Tali **Disposizioni di attuazione** sono da considerarsi parte integrante del Regolamento.

Ove l'**emittente AIM Italia** abbia dubbi sull'interpretazione del Regolamento deve consultare il suo **nominated adviser**.

Le regole relative ai criteri di ammissione, alle responsabilità ed alla disciplina dei **nominated adviser** sono individuate in un separato regolamento, il **Regolamento Nominated Advisers**.

Le procedure relative all'accertamento delle violazioni e all'impugnazione delle stesse sono contenute nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Le modalità di negoziazione degli **strumenti finanziari AIM Italia** sono contenute nel "**Manuale delle negoziazioni AIM Italia**". Le regole per la partecipazione degli operatori all'**AIM Italia** sono contenute nel "**Regolamento degli operatori**".

Parte Prima – AIM Italia Regolamento

Ruolo del nominated adviser

1. Ai fini dell'**ammissione** sull'**AIM Italia**, l'emittente deve procedere alla nomina del **nominated adviser**. Una volta **ammesso**, l'**emittente AIM Italia** deve mantenere in via continuativa un **nominated adviser**.

Il **nominated adviser** è responsabile nei confronti di **Borsa Italiana** della verifica dell'appropriatezza dell'emittente per l'**ammissione** sull'**AIM Italia**, o dell'**emittente AIM Italia** già ammesso quando quest'ultimo lo abbia incaricato quale suo **nominated adviser** successivamente all'ammissione. Il **nominated adviser** è inoltre responsabile di assistere e guidare l'**emittente AIM Italia** nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento.

Le responsabilità dei **nominated advisers** sono specificate nel **Regolamento Nominated Advisers**.

Se l'**emittente AIM Italia** cessa di avere il **nominated adviser**, **Borsa Italiana** sospende le negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**. Se entro 2 mesi dalla data della sospensione, l'**emittente AIM Italia** non provvede a sostituire il **nominated adviser**, viene disposta la **revoca** dalle negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**.

Domanda di ammissione su AIM Italia

Comunicazione di pre-ammissione

2. L'emittente deve fornire a **Borsa Italiana**, almeno dieci **giorni di mercato aperto** prima della data di **ammissione** sull'**AIM Italia** prevista, le informazioni specificate nella **Scheda Uno**

In caso di modifica a tali informazioni prima dell'**ammissione**, l'emittente deve informare tempestivamente **Borsa Italiana** fornendo il dettaglio di tale modifica. Qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, questi cambiamenti siano tali da rendere le informazioni originariamente fornite significativamente differenti, **Borsa Italiana** può ritardare la prevista data di **ammissione** di ulteriori 10 **giorni di mercato aperto**.

Borsa Italiana comunica tramite un **Servizio di Diffusione dell'Informativa Regolamentata (SDIR)** le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo.

Documento di ammissione

3. L'emittente deve produrre un **documento di ammissione** contenente le informazioni specificate nella **Scheda Due**. Il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26.

Omissione di informazioni dai documenti di ammissione

4. **Borsa Italiana** può autorizzare l'omissione di informazioni da un **documento di ammissione** (diverso dal **Prospetto**) dell'emittente se il relativo **nominated adviser** conferma che:
 - ♦ l'informazione è soltanto di minore importanza e non suscettibile di influenzare il giudizio sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sulle prospettive dell'emittente; oppure

- ◆ la diffusione dell'informazione recherebbe all'emittente un grave danno e la sua omissione non è suscettibile di trarre in inganno gli investitori con riferimento a fatti e circostanze necessari a formare un giudizio informato in merito agli strumenti finanziari dell'emittente.

Documentazione di ammissione

5. Almeno tre giorni di **mercato aperto** prima della prevista data di **ammissione**, l'emittente deve pagare i **corrispettivi AIM Italia** e inviare a **Borsa Italiana** la **domanda di ammissione** completa e il **documento di ammissione**. Questi documenti devono essere accompagnati dalla **dichiarazione del nominated adviser** richiesta dal **Regolamento Nominated Advisers**.

Ammissione all'AIM Italia

6. La decorrenza dell'**ammissione** è stabilita con apposito **Avviso** pubblicato da **Borsa Italiana**.

Condizioni speciali per determinati emittenti

Lock-in per nuovi business

7. Qualora la principale attività dell'emittente consista in un business che non è stato indipendente e che non ha prodotto ricavi per almeno due anni, l'emittente deve assicurare che le **parti correlate** e i **dipendenti rilevanti**, alla data di **ammissione**, si impegnino a non disporre degli strumenti finanziari dell'emittente per almeno un anno dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari.

Questa disposizione non si applica nel caso di un ordine da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di morte di un soggetto vincolato, nel caso di adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto sull'**emittente AIM Italia** rivolta a tutti gli azionisti.

Società di investimento

8. Laddove l'emittente sia una **società di investimento**, ai fini dell'**ammissione**, deve raccogliere un minimo di 3 milioni di Euro in denaro tramite un collocamento che si concluda alla data di **ammissione** ovvero immediatamente prima dell'**ammissione** stessa.

Una **società di investimento** deve definire e perseguire una **politica di investimento**.

Una **società di investimento** deve ottenere la preventiva approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea per qualsiasi cambiamento rilevante alla propria **politica di investimento**.

Qualora una **società di investimento** non abbia dato sostanziale attuazione alla propria **politica d'investimento** entro 18 mesi dall'**ammissione**, la società dovrà ottenere l'approvazione dagli **azionisti** alla prima assemblea utile e, in seguito, ogni anno, fino a quando non vi abbia dato sostanziale attuazione.

Ulteriori condizioni

9. **Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione** dell'emittente a particolari condizioni (dipendenti ad esempio dallo specifico settore in cui opera l'emittente).

Ove siano sottoposte dal **nominated adviser** all'attenzione di **Borsa Italiana** questioni che possano influenzare l'appropriatezza dell'emittente all'ammissione nell'**AIM Italia**, **Borsa Italiana** può ritardare un'**ammissione**. **Borsa Italiana** in tal caso informa il **nominated adviser** dell'emittente e può **comunicare** tramite **SDIR** di avere richiesto all'emittente ed al **nominated adviser** di svolgere un'ulteriore due-diligence.

Borsa Italiana può rifiutare l'**ammissione** all'**AIM Italia**:

- ◆ in caso di irregolarità o incompletezza della domanda di ammissione; o
- ◆ se considera che sulla base delle informazioni fornite nella comunicazione di pre-ammissione e nella domanda di ammissione nonché delle questioni sottoposte dal **nominated adviser** all'attenzione di **Borsa Italiana**, l'**ammissione** potrebbe arrecare danno all'ordinato funzionamento del mercato o alla reputazione dell'**AIM Italia**.

Principi di Informativa

10. L'**emittente AIM Italia** deve dare incarico ad uno **SDIR** per assicurare che le informazioni previste in questo Regolamento siano **comunicate** con le modalità e nella tempistica richiesta. Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere **comunicate** ai sensi del presente Regolamento.

L'**emittente AIM Italia** deve assicurarsi che le informazioni **comunicate** non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

A meno che non sia diversamente specificato, si presume che le informazioni **comunicate** tramite uno **SDIR** sono richieste dalle previsioni del presente Regolamento o in adempimento di un obbligo di fonte legale o regolamentare.

Diffusione dell'informativa price sensitive

11. L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** senza indugio le **informazioni privilegiate**, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.

Informativa sulle operazioni societarie

Operazioni significative

12. Un'operazione significativa è un'operazione in cui almeno uno degli **indici di rilevanza** risulti superiore al 10%. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'**emittente AIM Italia**. Sono invece escluse le operazioni generatrici di ricavi poste in essere nel normale svolgimento dell'attività di impresa e delle operazioni poste in essere per reperire finanziamenti che non determinano un cambiamento della struttura patrimoniale dell'**emittente AIM Italia** o delle sue controllate.

L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare**, senza indugio e secondo le modalità previste dal presente **Regolamento** le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**.

Operazioni con parti correlate *[da rivedere a seguito della consultazione Consob]*

13. La presente disciplina si applica a qualunque operazione conclusa con una **parte correlata**, in cui almeno uno degli **indici di rilevanza** risulti superiore al 5%.

L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** senza indugio, non appena si è formato il consenso sui termini di un'operazione con **parti correlate**, quanto segue:

- ◆ le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**;
- ◆ il nome della **parte correlata** coinvolta e la natura e l'entità degli interessi nell'operazione; e

- ♦ una dichiarazione che gli **amministratori** (esclusi quelli coinvolti nell'operazione in qualità di **parti correlate**) valutano i termini dell'operazione equi e ragionevoli nei confronti degli azionisti. Sul punto, gli **amministratori** consultano il **nominated adviser**.

Reverse take-over

14. Per reverse take-over si intendono una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'**emittente AIM Italia**:

- ♦ risultino superiori al 100% in uno qualunque degli **indici di rilevanza**; o
- ♦ determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo; o
- ♦ nel caso di una **società di investimento**, si discostino significativamente dalla **politica di investimento** (come descritta nel **documento di ammissione** o approvata dagli **azionisti** in conformità al presente Regolamento).

Qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere:

- ♦ condizionato all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;
- ♦ **comunicato** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**, e ove questo venga concluso con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
- ♦ accompagnato dalla pubblicazione di un **documento di ammissione** relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare.

Nel caso in cui vi sia l'approvazione degli **azionisti** al reverse take-over, verrà disposta la **revoca** dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia**. Se l'operazione viene approvata e la società risultante richiede l'**ammissione**, questa deve presentare la domanda così come farebbe un emittente che dovesse domandare l'**ammissione** per la prima volta.

Cambiamenti sostanziali del business

15. Qualunque cessione effettuata dall'**emittente AIM Italia** che, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli **indici di rilevanza**, è considerata una cessione che determina un cambiamento sostanziale del business dell'emittente e deve essere:

- ♦ condizionata all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;
- ♦ **comunicata** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella **Scheda Quattro**, e ove questa venga conclusa con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
- ♦ accompagnata dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.

Laddove l'effetto della cessione proposta determini la dismissione da parte dell'**emittente AIM Italia** di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo l'**emittente AIM Italia** verrà considerato, a seguito del perfezionamento della cessione, come una **società di investimento**. In tal caso, il **comunicato** e la relazione che contiene le informazioni specificate nella **Scheda Quattro** devono inoltre precisare la **politica di investimento** che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli **azionisti**.

L'**emittente AIM Italia** dovrà quindi effettuare una o più acquisizioni che costituiscono un reverse take-over in base all'articolo 14 o dare altrimenti attuazione, in maniera ritenuta

adeguata da **Borsa Italiana**, alla **politica di investimento** approvata dall'assemblea degli azionisti entro il termine di 12 mesi da quando la società è divenuta una **società di investimento**.

Laddove un **emittente AIM Italia** proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'**emittente AIM Italia**), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un **comunicato**, di pubblicare una relazione esplicativa della **politica di investimento** che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti** e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli **azionisti** per il compimento dell'operazione stessa.

Aggregazione delle operazioni

16. Le operazioni concluse nell'arco di 12 mesi prima della data dell'ultima operazione devono essere aggregate con tale operazione al fine di determinare se gli articoli 12, 13, 14 e/o 19 trovano applicazione. Tale aggregazione deve essere effettuata qualora:
- ◆ siano concluse dall'**emittente AIM Italia** con lo stesso **soggetto/soggetti** o con i suoi **familiari**;
 - ◆ comprendono l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico; o
 - ◆ insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'**emittente AIM Italia**.

Informazioni varie

17. L'**emittente AIM Italia**, **comunica** senza indugio:
- ◆ ogni **operazione** effettuata da un **amministratore** fornendo le informazioni previste nella **Scheda Cinque**, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, a condizione che l'importo complessivo delle operazioni raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno;
 - ◆ dimissioni, revoca o nomina di un **amministratore**, comunicando la data di tale evento e, nel caso di nomina, le informazioni specificate nella **Scheda Due paragrafo (g)** e qualunque partecipazione nell'**emittente AIM Italia**;
 - ◆ ogni cambiamento nella data di chiusura dell'esercizio contabile di riferimento;
 - ◆ ogni cambiamento della sede legale;
 - ◆ ogni modifica della denominazione sociale;
 - ◆ ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni incluse nel **documento di ammissione** o altrimenti resi pubblici per suo conto;
 - ◆ ogni delibera di pagamento di dividendo relativa a **strumenti finanziari AIM Italia**, specificando per ciascuno strumento, l'importo unitario del dividendo e la data di pagamento;
 - ◆ le ragioni che determinano la presentazione di una domanda di **ammissione** o di **revoca** relativa agli **strumenti finanziari AIM Italia**.
 - ◆ I programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione devono rispettare le condizioni relative alla comunicazione al pubblico di cui al regolamento (CE) n.2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003.

- ◆ la sussistenza ed il numero di eventuali azioni proprie acquistate o cedute, specificate nella **Scheda Sette**;
- ◆ la rinuncia, la revoca o l'incarico del **nominated adviser** o dello **specialista**;
- ◆ il rilascio da parte della **Società di revisione** di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche;
- ◆ ogni modifica all'indirizzo web del sito nel quale sono rese disponibili le informazioni richieste dall'articolo 26;
- ◆ ogni successiva modifica alle informazioni di dettaglio comunicate in base ai sottoparagrafi da (iii) a (viii) incluso il paragrafo (g) della **Scheda Due**, laddove tali dettagli sono stati comunicati inizialmente in fase di **ammissione** o in caso di incarico successivo;
- ◆ l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli **strumenti finanziari AIM Italia** (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'**emittente AIM Italia**) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'**emittente AIM Italia**. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a **Borsa Italiana**;
- ◆ qualunque **cambiamento sostanziale** comunicato dagli **azionisti significativi**
- ◆ tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti.

Relazione semestrale

18. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare la relazione semestrale relativa al periodo di sei mesi a partire dalla fine dell' esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informativa nel **documento di ammissione** e successivamente almeno ogni sei mesi (escluso il periodo di sei mesi che precede la data di riferimento ai fini del bilancio o rendiconto annuale **sottoposto a revisione contabile**). Tali relazioni devono essere **comunicate** al pubblico senza indugio, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.

L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'**emittente AIM Italia** avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso.

Bilanci o rendiconti annuali

19. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare i bilanci o rendiconti annuali **sottoposti a revisione contabile** senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti. Di tale pubblicazione deve essere data **comunicazione** al pubblico senza indugio.

Il bilancio redatto secondo questo articolo, deve essere preparato e presentato in conformità con i **Principi Contabili Internazionali** o in US Generally Accepted Accounting Principles.

Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con **parti correlate**, che sia stata o meno precedentemente pubblicata in base al Regolamento, laddove uno qualunque degli **indici di rilevanza** risulti superiore allo 0,25% e deve specificare l'identità della **parte correlata** e il controvalore dell'operazione.

Publicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti

20. L'**emittente AIM Italia** deve pubblicare ogni documento messo a disposizione degli azionisti secondo le modalità di cui all'articolo 26 e deve essere **comunicata** la modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa.

Copia elettronica di tali documenti deve essere anche inviata a **Borsa Italiana**.

Limiti all'operatività

21. L'**emittente AIM Italia** deve assicurarsi che i suoi **amministratori** e **dipendenti rilevanti** non effettuino **operazioni** sui propri **strumenti finanziari AIM Italia** durante i **close period**. Inoltre, l'acquisto o l'anticipato rimborso da parte dell'**emittente AIM Italia** degli strumenti finanziari detenuti o la vendita di **strumenti finanziari AIM Italia** detenuti come **azioni proprie**, non può essere effettuato durante un **close period**.

Questa regola tuttavia non trova applicazione qualora tali soggetti abbiano assunto un impegno vincolante prima che l'**emittente AIM Italia** entrasse in un **close period** se, al momento dell'assunzione dell'impegno, non poteva essere ragionevolmente previsto che vi sarebbe stato un **close period** e a condizione che tale impegno sia stato **comunicato** al momento in cui è stato assunto.

Borsa Italiana può permettere ad un **amministratore** o a un **dipendente rilevante** dell'**emittente AIM Italia** di vendere gli **strumenti finanziari AIM Italia** durante un **close period** in caso di gravi situazioni personali.

Richiesta e diffusione delle informazioni

22. **Borsa Italiana** può richiedere all'**emittente AIM Italia** di fornire ogni informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere che l'**emittente AIM Italia** renda pubbliche tali informazioni.
23. **Borsa Italiana** può utilizzare qualunque informazione in suo possesso come segue:
- ◆ per cooperare con qualunque **soggetto** responsabile della supervisione o regolamentazione di servizi finanziari ovvero con le autorità di pubblica sicurezza o con l'autorità giudiziaria;
 - ◆ per adempiere alle funzioni di legge o regolamentari, ivi inclusa l'attivazione e lo svolgimento in ogni procedimento, controversia e simile;
 - ◆ per ogni altro scopo per il quale essa abbia il consenso del soggetto dal quale tali informazioni sono state ottenute e, se differente, del **soggetto** al quale le informazioni stesse si riferiscono.

Operazioni sul capitale

24. L'**emittente AIM Italia** deve informare **Borsa Italiana** con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti.
25. L'**emittente AIM Italia** deve informare immediatamente **Borsa Italiana** di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato.

Diffusione dell'informativa societaria

26. L'**emittente AIM Italia** mantiene, dalla data di **ammissione**, un sito web sul quale dovranno essere messe a disposizione, gratuitamente, le seguenti informazioni:

- ◆ una descrizione del proprio business e qualora sia una **società di investimento**, la propria **politica di investimento**, informazioni dettagliate sui **soggetti titolari di deleghe di gestione** e/o sul personale chiave;
- ◆ i nomi dei **componenti dell'organo amministrativo** e dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi, come di norma inclusi anche nel **documento di ammissione**;
- ◆ una descrizione delle responsabilità dei **componenti dell'organo amministrativo** e informazioni su eventuali comitati interni all'organo amministrativo e relative responsabilità;
- ◆ indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività;
- ◆ nel caso in cui l'**emittente AIM Italia** non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- ◆ lo statuto;
- ◆ informazioni su ogni altro mercato o piattaforma di trading presso il quale l'**emittente AIM Italia** abbia strumenti finanziari ammessi o negoziati con il proprio consenso (inclusi gli **strumenti finanziari AIM Italia**);
- ◆ il numero di **strumenti finanziari AIM Italia** emessi (con espressa menzione delle **azioni proprie** eventualmente detenute)
- ◆ dettagli relativi ad eventuali limitazioni alla negoziabilità degli **strumenti finanziari AIM Italia**;
- ◆ il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali pubblicate ai sensi dell'articolo 18 e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;
- ◆ tutti i **comunicati** che l'**emittente AIM Italia** ha diffuso negli ultimi 12 mesi;
- ◆ il suo più recente **documento di ammissione** insieme con ogni relazione o simile documentazione messa a disposizione degli azionisti dall'**emittente AIM Italia** negli ultimi 12 mesi e;
- ◆ informazioni dettagliate sul relativo **nominated adviser** ed altri eventuali consulenti chiave (così come sarebbe normalmente precisato nel **documento di ammissione**)
- ◆ informazioni dettagliate sugli **azionisti significativi**, inclusi il nome e le **partecipazioni** aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'**emittente AIM Italia**. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione

Ulteriori documenti di ammissione

27. Un ulteriore **documento di ammissione** sarà richiesto all'**emittente AIM Italia** soltanto quando:

- ◆ sarebbe richiesta la pubblicazione di un **prospetto** secondo la **Normativa Prospetto** per una successiva emissione di **strumenti finanziari AIM Italia**; o
- ◆ è richiesta l'**ammissione** di strumenti finanziari appartenenti ad una nuova categoria ;
o
- ◆ viene effettuata un'operazione di reverse take-over di cui all'articolo 14.

Omissione dagli ulteriori documenti di ammissione

28. **Borsa Italiana** può autorizzare l'omissione di informazioni dagli ulteriori **documenti di ammissione** (diversi da un **Prospetto**) nelle stesse circostanze previste per un emittente ai sensi dell'articolo 4.

Inoltre, possono essere omesse le informazioni richieste alla Sezione 20, dell'**Allegato I** se l'**emittente AIM Italia** ha rispettato i requisiti di cui al presente Regolamento.

In tal caso, il **nominated adviser** dell'**emittente AIM Italia** deve confermare a **Borsa Italiana**, per iscritto, che sono disponibili al pubblico informazioni equivalenti grazie al rispetto da parte dell'**emittente AIM Italia** del presente Regolamento.

Domande per successive emissioni

29. Almeno tre **giorni di mercato aperto** prima della data prevista di **ammissione** di successive emissioni di **strumenti finanziari AIM Italia**, l'**emittente AIM Italia** deve presentare una **domanda di ammissione** e, dove richiesto dall'articolo 27, una versione elettronica di ogni ulteriore **documento di ammissione**.

Lingua

30. Tutti i documenti di ammissione, i documenti messi a disposizione degli azionisti e qualsiasi altra informazione previsti da questo Regolamento devono essere in Italiano o in Inglese.

L'**emittente AIM Italia** deve scegliere al momento dell'**ammissione** se utilizzerà l'Italiano o l'Inglese e nessuna modifica alla lingua scelta può essere effettuata senza il consenso degli azionisti.

Responsabilità dell'emittente AIM Italia e dei suoi amministratori per la compliance

31. L'**emittente AIM Italia** deve:
- ◆ avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento;
 - ◆ richiedere il parere del **nominated adviser** sul rispetto di questo Regolamento quando ritenuto necessario e tenere conto di tale parere;
 - ◆ fornire al proprio **nominated adviser** ogni informazione che questo ragionevolmente richieda o di cui abbia bisogno al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al **Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers**, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di **comunicato** in anticipo
 - ◆ garantire che ciascuno dei suoi **amministratori** assuma piena responsabilità singolarmente e collegialmente, per il rispetto di questo Regolamento; e
 - ◆ garantire che ciascun **amministratore** comunichi all'**emittente AIM Italia** senza indugio tutte le informazioni di cui l'**emittente AIM Italia** abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 nella misura in cui tale informazione sia conosciuta dall'**amministratore** ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'**amministratore**.

Requisiti di permanenza

Negoziabilità degli strumenti finanziari

32. L'**emittente AIM Italia** deve garantire che gli **strumenti finanziari AIM Italia** siano liberamente negoziabili.

Possono essere ammessi solo strumenti finanziari sottoposti al regime di forma, legittimazione e circolazione dei titoli dematerializzati.

Strumenti finanziari oggetto della domanda

33. Nel caso di strumenti finanziari diversi dalle azioni, l'**emittente AIM Italia** deve garantire che siano disponibili al pubblico informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e che sia in ogni caso assicurato un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Il **Nominated Adviser** deve tempestivamente informare **Borsa Italiana** in vista dell'ammissione di tali strumenti.

Incarico allo specialista

35. L'**emittente AIM Italia** deve mantenere in via continuativa uno **specialista**.

Liquidazione

36. L'**emittente AIM Italia** deve garantire che sono in essere appropriati sistemi di liquidazione. In particolare l'**emittente AIM Italia** deve garantire che gli **strumenti finanziari AIM Italia** possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.

Disposizioni generali

37. L'**emittente AIM Italia** è tenuto al versamento dei **corrispettivi AIM Italia**, stabiliti da **Borsa Italiana**, alle scadenze indicate.
38. Informazioni dettagliate sui contatti dell'**emittente AIM Italia**, incluso l'indirizzo e-mail, devono essere fornite a **Borsa Italiana** al momento della domanda e **Borsa Italiana** deve essere immediatamente informata in occasione di ogni successivo cambiamento.

Nominated advisers

39. Il **nominated adviser** deve rispettare il **Regolamento Nominated Advisers**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

Sospensione

40. **Borsa Italiana** può sospendere dalle negoziazioni gli **strumenti finanziari AIM Italia** dove:
- ◆ le negoziazioni su tali strumenti finanziari non si svolgono in maniera ordinata;
 - ◆ ritiene che l'**emittente AIM Italia** non rispetti il Regolamento;
 - ◆ lo richiede la protezione degli investitori;
 - ◆ l'integrità e la reputazione del mercato è stata o può essere messa in discussione dalle operazioni su tali strumenti finanziari

La sospensione è comunicata tramite **Avviso**.

Revoca

41. L'**emittente AIM Italia** che richiama a **Borsa Italiana** la **revoca** dall'**ammissione** dei propri **strumenti finanziari AIM Italia** deve **comunicare** tale intenzione di revoca e deve informare separatamente **Borsa Italiana** della data preferita per la **revoca** almeno venti **giorni di mercato aperto** prima di tale data e, salvo che **Borsa Italiana** decida diversamente, la **revoca** deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Borsa Italiana revoca l'**ammissione** degli **strumenti finanziari AIM Italia** qualora gli stessi siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi.

La decisione di **revoca** è **comunicata** al pubblico tramite **Avviso**.

Provvedimenti e impugnazioni

Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia

42. Se **Borsa Italiana** ritiene che l'**emittente AIM Italia** abbia violato il presente Regolamento, può adottare nei confronti dell'**emittente AIM Italia** uno o più di uno dei seguenti provvedimenti:
- ◆ emettere un **richiamo privato**;
 - ◆ sanzionarlo tramite una pena pecuniaria; o
 - ◆ **revocare** l'**ammissione** dei suoi **strumenti finanziari AIM Italia**; e
 - ◆ rendere pubblico che l'emittente è stato sanzionato in via pecuniaria.

Procedimenti disciplinari

44. Nei casi in cui **Borsa Italiana** ritiene di intraprendere le azioni descritte all'articolo 42, **Borsa Italiana** segue le procedure definite nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Impugnazioni

45. Ogni decisione di **Borsa Italiana** in relazione al Regolamento è suscettibile di impugnazione secondo le procedure individuate nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Scheda uno

In base al disposto di cui all'articolo 2, l'emittente deve fornire a **Borsa Italiana** le seguenti informazioni:

- (a) denominazione sociale;
- (b) Paese di appartenenza;
- (c) indirizzo della sede legale e, se differente, la sede operativa dell'attività;
- (d) sito web presso il quale saranno reperibili le informazioni previste all'articolo 26;
- (e) una sintetica descrizione del suo business (inclusi il principale paese in cui è operativo) o nel caso di **società di investimento**, dettagliate informazioni sulla sua **politica di investimento**. Se viene richiesta l'**ammissione** a seguito di un reverse take-over di cui all'articolo 14, espressa menzione di questo fatto;
- (f) numero e categoria di strumenti finanziari per i quali chiede l'**ammissione**, specificando numero e tipologia di strumenti finanziari che saranno detenuti in qualità di **azioni proprie**, ivi incluse informazioni di dettaglio aventi ad oggetto eventuali limitazioni alla negoziabilità degli strumenti finanziari;
- (g) ammontare del capitale che verrà raccolto all'**ammissione**, ove applicabile, e la presumibile capitalizzazione di mercato al momento dell'**ammissione**;
- (h) percentuale degli **strumenti finanziari AIM Italia diffusi fra il pubblico** e numero totale degli azionisti al momento dell'**ammissione** (per quanto noto all'emittente) e dettagli relativi ad ogni altro mercato o piattaforma di trading nel quale gli **strumenti finanziari AIM Italia** (o qualunque altro strumento finanziario emesso dall'emittente) sono o saranno ammessi o negoziati su domanda o con il consenso dell'emittente;
- (i) i nomi e le deleghe degli **amministratori** e dei sindaci in carica e degli **amministratori** e dei sindaci proposti;
- (j) per quanto noto, il nome di tutti gli **azionisti significativi** prima e dopo l'**ammissione**, assieme alla percentuale detenuta da tali **soggetti**;
- (k) il nome di quei **soggetti** che devono essere indicati nel **documento di ammissione** in base alle previsioni di cui alla **Scheda Due, paragrafo (h)**;
- (l) la data di riferimento prevista per la chiusura del bilancio, la data alla quale sono riferite le informazioni finanziarie incluse nel **documento di ammissione** e le date entro cui deve pubblicare i primi tre documenti finanziari richiesti agli articoli 18 e 19;
- (m) la data prevista di **ammissione**;
- (n) nome e indirizzo del **nominated adviser** e dello **specialista**; e
- (o) indicazione di dove verrà reso disponibile il **documento di ammissione** .

Scheda due

L'emittente a cui è richiesto di redigere un **documento di ammissione** deve assicurarsi che il documento stesso contenga i seguenti elementi:

- (a) Informazioni equivalenti a quelle che sarebbero richieste secondo gli **Allegati I – III** del Regolamento Prospetto 809/2004/CE ad eccezione delle informazioni specificate di seguito al paragrafo (b)(i) e così come modificate dal paragrafo (b)(ii) di seguito, a meno che sia richiesto di redigere un **Prospetto** in base alle **Normativa Prospetto**: in tale caso i paragrafi (b)(i) e (ii) di seguito non trovano applicazione.
- (b) (i) le informazioni di cui al precedente paragrafo (a) sono le seguenti:

Allegato I:

- Informazioni finanziarie selezionate (Sezione 3);
- Le informazioni richieste nella Sezione 8.1;
- Resoconto della situazione gestionale e finanziaria (Sezione 9);
- Risorse finanziarie (Sezione 10);
- Ricerca e sviluppo, brevetti e licenze (Sezione 11);
- Previsioni o stime degli utili (Sezione 13) (*NB – Paragrafo (d) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
- Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti (Sezione 14) (*NB – Paragrafo (g) di cui sotto, continua a trovare applicazione*);
- Remunerazione e Benefici (Sezione 15);
- Le informazioni richieste nella Sezione 16.3;
- Le informazioni finanziarie proforma (Sezione 20.2);
- Documenti accessibili al pubblico (Sezione 24);
- Le informazioni richieste nella Sezione 17.2 dell'**Allegato I** riferite ai soggetti diversi dagli **amministratori**.

Allegato II:

- **Allegato II** nella sua interezza.

Allegato III:

- Dichiarazione relativa al capitale circolante (Sezione 3.1). (*NB – Paragrafo (c) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
 - Fondi propri e indebitamento (Sezione 3.2);
 - Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta (Sezione 3.3);
 - Condizioni dell'offerta (Sezione 5);
 - Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 6);
- (ii) le informazioni richieste dal paragrafo (a) di cui sopra sono modificate come segue: le informazioni richieste dalla Sezione 20 dell'**Allegato I** devono essere presentate nel rispetto dei principi contabili specificati all'articolo 19.
- (c) Una dichiarazione degli **amministratori** che, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo, sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** dei suoi strumenti finanziari;
- (d) Ove contenga previsioni, stime o proiezioni dei profitti (incluse le espressioni che esplicitamente o implicitamente individuano un minimo o un massimo per il livello probabile di profitti o perdite per un periodo successivo rispetto a quello a cui si riferiscono

i bilanci sottoposti a revisione contabile che sono stati pubblicati, o contiene dati dai quali è possibile calcolare il valore approssimativo dei profitti futuri o delle perdite, anche se nessun dato particolare viene menzionato e le parole “profitti” o “perdite” non vengono utilizzate):

- (i) una dichiarazione degli **amministratori** che tali previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo avere svolto le necessarie ed approfondite indagini;
 - (ii) una dichiarazione relativa alle principali assunzioni fatte, relative a ciascun fattore che potrebbe avere un effetto sostanziale sul raggiungimento delle previsioni, stime o proiezioni. Tali assunzioni debbono essere facilmente comprensibili dagli investitori ed essere specifiche e precise;
 - (iii) una dichiarazione rilasciata dal **nominated adviser** all'emittente che il **nominated adviser** è convinto che le previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo le necessarie ed approfondite indagini da parte degli **amministratori** dell'emittente; e
 - (iv) tali previsioni, stime o proiezioni dei profitti devono essere preparate secondo modalità omogenee e comparabili con i bilanci relativi agli esercizi precedenti;
- (e) alla prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, il nome del relativo **nominated adviser** seguito dalla seguente frase:

"AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati."

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

*L' emittente AIM Italia deve avere, come richiesto dal Regolamento AIM Italia, un nominated adviser. Il nominated adviser deve rilasciare una dichiarazione a **Borsa Italiana** all'atto dell'ammissione nella forma specificata nella Scheda Due al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers.*

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.”;

- (f) nei casi di cui all'articolo 7, una dichiarazione che le **parti correlate** e i **dipendenti rilevanti** si sono impegnati a non disporre degli **strumenti finanziari AIM Italia** per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari;
- (g) le seguenti informazioni riguardanti ciascun **amministratore** nonché ciascun **amministratore** proposto:
 - (i) nome completo, cognome ed età dell'**amministratore** – ed eventuali altri nomi o cognomi a lui riferiti;
 - (ii) i nomi di tutte le società delle quali il soggetto è stato **amministratore** o socio, nel corso dei precedenti cinque anni, indicando se il soggetto è ancora **amministratore** o socio nelle stesse;
 - (iii) qualsiasi condanna inflitta da un provvedimento giudiziale emesso in qualsiasi grado per reati che prevedano una pena detentiva;
 - (iv) informazioni su qualsivoglia fallimento, procedura concorsuale, o concordati volontari e individuali in cui tale **amministratore** è stato coinvolto;
 - (v) informazioni dettagliate su qualsiasi nomina di curatore fallimentare, liquidazione obbligatoria, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria, ogni concordato della società o qualsiasi composizione o riorganizzazione dei rapporti coi creditori in generale o con una classe di creditori di una società nella quale l'**amministratore** era **amministratore** all'epoca o nei dodici mesi precedenti tali eventi;

- (vi) informazioni dettagliate su qualsiasi liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario di qualsiasi società di persone nella quale tale **amministratore** era socio al momento o nei dodici mesi precedenti tale evento;
 - (vii) informazioni dettagliate su ogni eventuale sequestro o esecuzione nei confronti di qualunque bene di tale **amministratore** ovvero di una società di persone della quale l'**amministratore** era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi; e
 - (viii) informazioni dettagliate in merito a eventuali richiami pubblici nei confronti di tale **amministratore** emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), e se il soggetto sia stato interdetto da un tribunale o altra autorità giudiziaria, dalle funzioni di **amministratore** di una società o da una funzione di management o gestione degli affari di qualunque società;
- (h) il nome di qualunque **soggetto** (eccetto eventuali consulenti professionali altrimenti indicati nel **documento di ammissione** e fornitori commerciali) che abbia:
- (i) ricevuto, direttamente o indirettamente, dall'emittente nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di **ammissione** all'**AIM Italia** o
 - (ii) stipulato un contratto (non altrimenti illustrato nel **documento di ammissione**) che attribuisce il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente dall'emittente, alla data di **ammissione** o successivamente uno dei seguenti:
 - ◆ corrispettivi di Euro 50.000 o più;
 - ◆ strumenti finanziari dell'emittente laddove questi abbiano un valore maggiore o uguale a Euro 50.000 calcolato facendo riferimento al prezzo di emissione o, nel caso di emissione non ancora completa, il prezzo di apertura atteso; o
 - ◆ qualsiasi altro benefit di valore maggiore o uguale a Euro 50.000 alla data di **ammissione**;
 indicando ogni dettaglio sulla relazione di tale **soggetto** con l'emittente e dei corrispettivi, strumenti finanziari, o altri benefits ricevuti o che saranno ricevuti;
- (i) il nome dell'**amministratore** o **familiare dell'amministratore**, che possiede un **prodotto finanziario collegato** all'andamento degli **strumenti finanziari AIM Italia** o strumenti finanziari destinati all'**ammissione**, insieme a termini e modalità di questi **prodotti finanziari collegati** e dettagliate informazioni sulla natura delle esposizioni;
- (j) nel caso di una **società di investimento**, dettagliate informazioni riguardo alla **politica di investimento**
- (k) l'informazione richiesta dalle **disposizioni di attuazione** e qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per consentire agli investitori di formarsi un giudizio adeguato e completo su:
- (i) attività e passività, posizione finanziaria, conto economico, prospettive dell'emittente e degli strumenti finanziari dei quali si chiede l'ammissione;
 - (ii) diritti collegati agli strumenti finanziari; e
 - (iii) qualsiasi altra criticità contenuta nel **documento di ammissione**.

Scheda Tre

Gli **indici di rilevanza** per determinare le dimensioni di un'operazione di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 19 sono i seguenti:

Indice di rilevanza dell'Attivo Lordo

$$\frac{\text{Attivo lordo dell'entità oggetto dell'operazione}}{\text{Attivo lordo dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

1. Per "Attivo lordo dell'emittente AIM Italia" si intende il totale delle attività non correnti più le attività correnti. I valori sono estrapolati dal più recente dei seguenti:
 - (a) il più recente stato patrimoniale **comunicato** (consolidato laddove redatto); o
 - (b) laddove è stato redatto un **documento di ammissione** per l'**ammissione** a seguito di un'operazione di reverse take-over, potrà essere usato lo stato patrimoniale pro forma incluso nel **documento di ammissione**, posto che questo sia stato elaborato sulla base degli ultimi risultati pubblicati (consolidati, se redatti) e sottoposti a revisione contabile e che qualsiasi modifica a queste informazioni sia stata chiaramente evidenziata e spiegata; o
 - (c) in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16, il più recente stato patrimoniale **comunicato**, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).
2. Per "Attivo lordo dell'entità oggetto dell'operazione" si intende:
 - (a) per le operazioni di acquisizione o cessione di una partecipazione in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attività della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.
 - (b) per le operazioni di acquisizione o cessione di una partecipazione in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - ◆ In caso di acquisizione, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; e
 - ◆ In caso di cessione, il valore dell'attività ceduta, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione contabile dell'emittente **AIM Italia**.
 - (c) per le operazioni di acquisizione o cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), si ha riguardo al valore contabile delle attività stesse.

Indice di rilevanza dell'Utile

$$\frac{\text{Utile attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{Utile dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

3. L'espressione "Utile dell'**emittente AIM Italia**" si riferisce all'utile ante-imposte e elementi non ricorrenti come precisato alle seguenti lettere:
- (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato, se redatto);
 - (b) l'ultimo progetto di bilancio **comunicato**; o
 - (c) in caso di aggregazione di più operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2(a), il valore del numeratore è il totale degli utili della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Indice di rilevanza del fatturato

$$\frac{\text{Fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{Fatturato dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare per il test del fatturato:

4. Per "fatturato dell'**emittente AIM Italia**" si intendono i ricavi come precisato alle seguenti lettere:
- (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato laddove redatto);
 - (b) l'ultimo progetto di bilancio **comunicato**; o
 - (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2(a), il valore del numeratore è il totale del fatturato della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Indice di rilevanza del controvalore

$$\frac{\text{Controvalore dell'operazione}}{\text{Valore di mercato aggregato delle azioni ordinarie (escluse le azioni proprie) dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

5. Per "controvalore" si intende il valore pagato ai venditori, fermo restando che **Borsa Italiana** può richiedere che vengano inclusi ulteriori importi.
- (a) Per le componenti del controvalore rappresentate da strumenti finanziari che dovranno essere **quotati**, o negoziati sull'**AIM Italia**, per controvalore collegato a tali strumenti finanziari si intende il valore di mercato aggregato di tali strumenti finanziari.
 - (b) Se dovessero esservi ammontari pagabili o ricevibili in via differita dall'**emittente AIM Italia**, per controvalore si intende il valore massimo pagabile o ricevibile ai sensi dell'accordo.
6. Per "valore di mercato aggregato" si intende il valore delle azioni interamente liberate e negoziabili al giorno prima della data in cui viene **comunicata** l'operazione (escluse le **azioni proprie**).

Indice di rilevanza del 'Gross capital'

$$\frac{\text{Il 'Gross capital' della società o business che viene acquistato}}{\text{Il 'Gross capital' dell'emittente AIM Italia}} \times 100$$

Dati da utilizzare test :

7. Per "Gross capital" della società o del business acquisito si intende l'aggregato di:
 - (a) controvalore come definito al punto 5;
 - (b) se si tratta di una società, tutte le azioni e obbligazioni che non sono acquisite;
 - (c) tutte le altre passività (diverse da passività correnti), inclusi ai presenti fini interessenze o patrimonio netto di terzi e imposte differite; e
 - (d) qualunque eventuale eccedenza delle passività correnti sulle attività correnti.
8. Per "Gross capital" dell'emittente AIM Italia si intende l'aggregato di:
 - (a) valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari (escluse le **azioni proprie**);
 - (b) tutte le altre passività (diverse dalle passività correnti), incluse interessenze o patrimonio netto di terzi e imposte differite; e
 - (c) qualunque eventuale eccesso delle passività correnti sulle attività correnti.

Gli importi da utilizzare devono essere il valore di mercato aggregato delle strumenti finanziari interamente liberati e negoziabili al giorno precedente alla **comunicazione** dell'operazione(escluse le **azioni proprie**).

Indici di rilevanza sostitutivi

Ove gli indici di rilevanza sopra indicati dovessero produrre risultati anomali o dove gli indici stessi dovessero risultare inappropriati rispetto alla sfera di attività dell'emittente AIM Italia, Borsa Italiana si riserva (eccetto che nei casi di operazioni con **parti correlate**) di non tenere conto dei calcoli relativi e di sostituire altri indicatori rilevanti dimensionali, inclusi test specifici per la particolare tipologia industriale a cui si riferisce l'operazione. Solamente Borsa Italiana ha il potere di decidere di disapplicare uno o più **indici di rilevanza** o di sostituirlo con un diverso test.

Scheda Quattro

In occasione di operazioni che richiedono le comunicazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 l'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** al pubblico le seguenti informazioni (ove applicabili):

- (a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;
- (b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;
- (c) i profitti attribuibili a tali attività;
- (d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;
- (e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;
- (f) l'effetto dell'operazione sull'**emittente AIM Italia**;
- (g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli **amministratori** proposti;
- (h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- (i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e
- (j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'**emittente AIM Italia**.

Scheda Cinque

In applicazione del disposto dell'articolo 17, l'**emittente AIM Italia** **comunica** al pubblico i seguenti fatti o situazioni:

- (a) identità degli **amministratori** o degli **azionisti significativi** coinvolti;
- (b) data in cui l'**emittente AIM Italia** è stato informato;
- (c) data in cui è stata effettuata l'**operazione** o in cui è avvenuto il **cambiamento sostanziale delle partecipazioni** ;
- (d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli **strumenti finanziari AIM Italia** coinvolti;
- (e) la natura dell'operazione;
- (f) natura ed entità della partecipazione dell'**amministratore** o **dell'azionista significativo** nell'operazione;
- (g) quando un'**operazione** si svolge durante un **close period** secondo la disciplina di cui all'articolo 21, la data in cui ogni precedente impegno vincolante è stato **comunicato** o in cui **Borsa Italiana** ha acconsentito all'operazione in caso di gravi difficoltà personali; e
- (h) laddove il **comunicato** riguarda un **prodotto finanziario collegato**, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

Scheda Sette

In base al disposto dell'articolo 17, l'**emittente AIM Italia** deve **comunicare**:

- (a) la data dei movimenti in acquisto o in vendita di **azioni proprie**;
- (b) il numero di **azioni proprie** di ciascuna categoria acquistate o cedute;

- (c) il numero totale di **azioni proprie** di ciascuna categoria detenute dall'**emittente AIM Italia** a seguito di tali movimenti;
- (d) il numero di azioni di ciascuna categoria che l'**emittente AIM Italia** ha emesso meno il numero totale di **azioni proprie** di ciascuna categoria detenute dall'**emittente AIM Italia** a seguito di tali movimenti.

Glossario

I seguenti termini hanno i significati di seguito indicati quando vengono usati nel Regolamento, salvo il caso in cui il contesto in cui vengono usati non richieda che siano interpretati diversamente.

Termine

Significato

AIM Italia

Un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da **Borsa Italiana** nel rispetto dei Regolamenti Consob

Allegato I, Allegato II e Allegato III

Allegato I, Allegato II e Allegato III del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione Europea

amministratore/componente dell'organo amministrativo

Un **soggetto** che agisce in qualità di **amministratore** anche laddove si tratti di un amministratore di fatto. (Si faccia riferimento anche alla definizione di **operazione** che include i **familiari** dell' **amministratore**). Nelle società organizzate secondo il modello dualistico, si ha riguardo al componente del consiglio di gestione

ammissione/ammesso

Ammissione di una categoria di strumenti finanziari all'**AIM Italia** disposta tramite **Avviso** ai sensi dell'articolo 6.

Avviso

Una **comunicazione** di **Borsa Italiana** diffusa tramite lo **SDIR** gestito da **Borsa Italiana** (per esempio relativa all'ammissione di strumenti finanziari all'**AIM Italia** o la **revoca** o la sospensione dalle negoziazioni sull'**AIM Italia**) anche noto come "**Avviso di Borsa**".

azioni proprie

Azioni come definite negli articoli 2357, 2357-*bis* e 2357-*ter* del Codice Civile.

azionista

Il soggetto che possiede, direttamente o indirettamente, uno strumento finanziario emesso da un **emittente AIM Italia**.

azionista rilevante	Il sogetto che detiene il 10% o più di una qualsiasi categoria di strumento finanziario AIM Italia (escluse le azioni proprie) o il 10% o più dei diritti di voto (escluse le azioni proprie) dell' emittente AIM Italia , incluse ai fini dell'articolo 13 le partecipazioni in ogni società controllata, collegata o controllante ed escluso, ai fini dell'articolo 7, (i) ogni sogetto autorizzato ; (ii) ogni società di investimento la cui politica di investimento sia gestita su base pienamente discrezionale da un investment manager che sia un sogetto autorizzato ; e (iii) ogni società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato gestito da Borsa Italiana , a meno che la società sia una società di investimento che non abbia dato sostanziale attuazione alla propria politica di investimento
azionista significativo	Un azionista al 3% o più in una categoria di strumenti finanziari AIM Italia (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza.
Borsa Italiana	Borsa Italiana Spa
cambiamento sostanziale	Indica il superamento della soglia del 3% e tutte le successive variazioni dell'1% ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza
close period	(i) il periodo di due mesi che precede la pubblicazione dei risultati annuali dell' emittente AIM Italia (oppure se più breve, il periodo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio e la data di pubblicazione del bilancio stesso); e <ul style="list-style-type: none"> ◆ se l'emittente comunica soltanto i dati semestrali, il periodo di due mesi immediatamente prima della comunicazione al pubblico dei dati semestrali, o se più breve, il periodo dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento che si conclude con il momento della comunicazione al pubblico; o ◆ se l'emittente comunica propria informativa finanziaria su base trimestrale, il periodo di un mese immediatamente precedente la comunicazione al pubblico dei dati trimestrali, o se più breve, il periodo tra la chiusura del periodo finanziario di riferimento, che si conclude con il momento della comunicazione al pubblico.

	<ul style="list-style-type: none"> (ii) Ogni altro periodo in cui l'emittente AIM Italia è in possesso di informazioni privilegiate; (iii) Ogni altro periodo in cui diventa ragionevolmente probabile che tali informazioni debbano essere comunicate.
Codice Civile Italiano	Come approvato dal Regio Decreto del 16 Marzo 1942 – XX n. 262 come successivamente modificato o integrato
comunicare/comunicato/comunicazione	L'invio di un annuncio tramite uno SDIR per la diffusione al pubblico
Consob	L'Autorità Italiana Competente – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
corrispettivi AIM Italia	I corrispettivi che l' emittente AIM Italia deve pagare a Borsa Italiana per l' ammissione e per le negoziazioni, come pubblicati nella price list e successivamente aggiornati da Borsa Italiana .
dichiarazione del Nominated Adviser	L'ultima versione della dichiarazione così come prevista nel Regolamento AIM Italia per i Nominated Advisers .
dipendente rilevante	<p>Qualunque dipendente dell'emittente AIM Italia, sue controllate o controllanti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ai fini dell'articolo 7, insieme con i componenti della relativa famiglia, possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione, direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di strumenti finanziari AIM Italia (escluse le azioni proprie); o (b) ai fini dell'articolo 21, è verosimilmente in possesso di informazioni privilegiate in relazione all'emittente AIM Italia a causa del proprio rapporto di lavoro con l'emittente AIM Italia, oppure una sua controllante o controllata, senza che abbiano rilevanza eventuali partecipazioni.
disciplina sulla Trasparenza	La normativa in tema di Trasparenza e di Informativa pubblicata nel Testo Unico della Finanza e nei Regolamenti Consob, così come aggiornata. Ai fini del presente Regolamento, la normativa in tema di Trasparenza e di Informativa – che si applica alle sole società quotate , si considera applicabile anche agli emittenti AIM Italia

disposizioni di attuazione	Si intendono le disposizioni di attuazione pubblicate da Borsa Italiana che formano parte integrante del presente Regolamento. Alla data del presente Regolamento, queste comprendono le Disposizioni di attuazione AIM Italia per le società di investimento .
documento di ammissione	Il documento prodotto ai sensi degli articoli 3 o 27.
domanda di ammissione	L'ultima versione pubblicata del modello di domanda standard, che deve essere completato dall'emittente ai sensi dell'articolo 5.
emittente AIM Italia	L'emittente avente una categoria di strumenti finanziari ammessi all'AIM Italia .
emittente diffuso tra il pubblico in misura rilevante	L'emittente di cui all'articolo 2-bis del Regolamento Consob n.11971/99
familiare	In relazione ad ogni soggetto il suo coniuge, convivente, parenti conviventi, e parenti e affini fino al quarto grado.
flottante/diffusi fra il pubblico	Nel computo della percentuale: <ul style="list-style-type: none"> (a) non si tiene conto delle partecipazioni di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; (b) non si tiene conto delle partecipazioni superiori al 3%. Borsa Italiana si riserva di tenere conto di tali partecipazioni su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nella disciplina sulla Trasparenza; (c) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.
giorni di mercato aperto	I giorni in cui Borsa Italiana è aperta
indici di rilevanza	I test individuati nella Scheda Tre che vengono utilizzati per determinare i casi in cui gli articoli 12, 13, 14, 15 o 19 trovano applicazione.
informazioni privilegiate	Un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente l' emittente AIM Italia , le sue società controllate o uno o più strumenti finanziari AIM Italia che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Investitori professionali:	Si intendono i soggetti di cui all'Allegato II, Sezione I e II, della direttiva Mifid 2004/39/CE.
Manuale delle negoziazioni	Il Manuale AIM Italia che disciplina l'attività di negoziazione sul mercato AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni	La versione più recente pubblicata da Borsa Italiana così chiamato per AIM Italia .
Nominated adviser	Un adviser il cui nome appare nel registro .
normativa Prospetto	Le norme sul Prospetto così come contenute nel Testo Unico della Finanza e nei regolamenti Consob.
operatore	Il soggetto ammesso alle negoziazioni da Borsa Italiana nel mercato AIM Italia
operazione	<p>(a) Qualunque cambiamento del numero di strumenti finanziari AIM Italia dell'emittente AIM Italia detenuti da un amministratore dell'emittente AIM Italia o familiare dell'amministratore (e ai fini dell'articolo 21 un dipendente rilevante) inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali strumenti finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali strumenti finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti dell'emittente AIM Italia; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e

- (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dall'emittente.
- (b) L'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un **prodotto finanziario collegato** all'andamento degli **strumenti finanziari AIM Italia** dell'**emittente AIM Italia** nella quale il detentore è **amministratore** o **familiare** dell' **amministratore** (e ai fini dell'articolo 21 un **dipendente rilevante**).
- (c) Comunque, ai fini dell'articolo 21, non sono inclusi i seguenti:
 - (i) impegni o decisioni di acquisire diritti derivanti da un'emissione o un'offerta in opzione (inclusa un'offerta di azioni in luogo di dividendi in denaro)
 - (ii) acquisizioni di diritti derivanti da un'emissione o un'offerta in opzione (inclusa un'offerta di azioni in luogo di dividendi in denaro);
 - (iii) scadenze di diritti derivanti da una emissione o una offerta in opzione (inclusa un'offerta di azioni in luogo di dividendi in denaro);
 - (iv) vendita di diritti non sottoscritti per bilanciare le acquisizioni derivanti da una emissione; o
 - (v) impegno di accettare o accettazione di un'offerta pubblica di acquisto.

partecipazione

La partecipazione nell'**emittente AIM Italia** come definita e in base alle soglie di rilevanza individuate nella **Disciplina sulla Trasparenza**

parte correlata

[da rivedere a seguito della consultazione Consob]

- (a) qualsiasi **soggetto** che sia un **amministratore** dell'**emittente AIM Italia** o di qualsiasi società che sia una sua controllata o una controllante o altre controllate della società controllante;
- (b) un **azionista rilevante**;
- (c) un soggetto collegato a (a) o (b) che sia;
 - (i) un **familiare** di tale **soggetto**;

- (ii) qualsiasi società nelle cui azioni tale **soggetto** individualmente o collegialmente con un suo **familiare** (o nel caso di un **amministratore**, individualmente o collegialmente con un suo **familiare** e ogni altro **amministratore** dell'emittente) abbia una partecipazione diretta o indiretta (o sia legittimata o condizionata ad avere una partecipazione) al punto che può o potrebbe essere in grado di:
- ◆ esercitare un controllo del 30% o più dei voti (escluse le **azioni proprie**) in grado di votare in assemblea su tutte, o sostanzialmente tutte, le questioni
 - ◆ nominare o rimuovere gli **amministratori** che detengono la maggioranza dei voti in consiglio su tutte, o sostanzialmente tutte, le questioni;
- (iii) ogni altra società che sia una società controllata, controllante o controllata della controllante;
- (iv) ogni società i cui **amministratori** sono soliti agire in accordo con le indicazioni e istruzioni di (a);
- (v) ogni società nel capitale della quale (a), individualmente o insieme ad un'altra società di cui a (iv) o (v) o entrambe prese insieme, è (o sarebbe al realizzarsi/verificarsi di una condizione) interessate nel modo descritto in (iii);
- (d) ai fini dell'articolo 13, ogni **soggetto** che è stata un **amministratore** di un **emittente AIM Italia** o di una delle sue controllate, società collegate o controllante o un **azionista rilevante** entro i 12 mesi che precedono la data della transazione.

politica di investimento

La **politica** che una **società di investimento** deve perseguire in materia di investimenti e livello di diversificazione dei rischi.

La **politica** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentirne la valutazione e, ove applicabile, comprendere il significato di qualsiasi cambiamento proposto alla stessa. Deve contenere come minimo:

- il tipo di settore (o settori) di business, l'area geografica (o aree geografiche) e il tipo di attività o società nelle quali può investire;
- i mezzi o la strategia con i quali perseguire la **politica di investimento**;
- se intende operare come investitore attivo o passivo e, ove applicabile, la durata prevista per ciascun investimento;
- il livello di diversificazione degli investimenti e i limiti massimi di esposizione, ove applicabili;
- la propria politica in materia di indebitamento e partecipazioni reciproche, ove applicabile;
- informazioni dettagliate circa eventuali limiti in materia di investimenti; e
- la natura del rendimento previsto per gli **azionisti** e, ove applicabile, per quanto tempo la **società di investimento** può continuare ad esistere prima di fare un investimento e/o prima di dover procedere al rimborso dei conferimenti agli **azionisti**.

Principi contabili internazionali o IAS/IFRS

Gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002

prodotto finanziario collegato

Ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno **strumento finanziario AIM Italia** o uno strumento finanziario che sia **ammesso**.

Prospetto

Un Prospetto preparato e pubblicato ai sensi della **Normativa Prospetto**.

QUiCK	Indica il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUiCK da utilizzare per l' ammissione sull' AIM Italia
quotato	Lo strumento finanziario ammesso alle negoziazioni su un Mercato Regolamentato
Registro	La versione più aggiornata del registro dei Nominated advisers tenuta da Borsa Italiana . Il registro ufficiale è tenuto da Borsa Italiana .
Regolamenti Consob	I Regolamenti degli Emittenti, degli Intermediari e dei Mercati come approvati da Consob
Regolamento degli operatori	Il Regolamento AIM Italia che disciplina la partecipazione degli operatori al mercato
Regolamento Emittenti	Il Regolamento AIM Italia degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Nominated Advisers	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
revoca/revocato/revocare	La revoca degli strumenti finanziari AIM Italia disposta con un Avviso .
richiamo privato	Una lettera privata da parte di Borsa Italiana ai sensi del Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni nei confronti dell' emittente AIM Italia o del nominated adviser che illustra la violazione del Regolamento o del Regolamento Nominated Advisers .
Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR	Un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e – laddove si tratti di emittenti diffusi – alla Consob. Tale servizio deve essere incluso nella lista mantenuta da Borsa Italiana sul proprio sito, www.borsaitaliana.it
società di investimento	L' emittente AIM Italia che ha come propria attività principale o scopo, quello di investire i propri fondi in strumenti finanziari, attività commerciali o attivi di qualsiasi tipo.
società di revisione	Una società di revisione iscritta all'albo speciale Consob di cui all'articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile

soggetto	Un individuo, società, partnership, associazione professionale, trust o altra entità così come lo richiede il contesto.
soggetto autorizzato	Un soggetto che, ai sensi della disciplina comunitaria o in base al diritto vigente in Italia, è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia.
soggetto titolare di deleghe di gestione o “investment manager”	Qualsiasi soggetto, esterno alla società di investimento , che svolge attività di gestione degli investimenti per conto della società stessa. La definizione include anche un consulente che fornisca all' investment manager o alla società di investimento pareri in materia di scelte di investimento.
sottoposto a revisione contabile	Corredato da un giudizio espresso da una società di revisione ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza (ovvero, nel caso di emittenti AIM Italia non italiani, da forme equivalenti di revisione).
specialista	L' operatore che, su incarico dell' emittente , si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari AIM Italia
strumenti finanziari AIM Italia	Strumenti finanziari dell' emittente AIM Italia che sono stati ammessi . Non possono essere ammesse categorie di strumenti finanziari AIM Italia prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se strumenti finanziari AIM Italia dotati di tale diritto non sono già ammessi ovvero non sono oggetto di contestuale ammissione.
warrant	strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati

Parte 2 – Linee guida

Idoneità per AIM Italia

Articolo 1: Nominated adviser

Il **nominated adviser** deve essere autorizzato da **Borsa Italiana**; La versione ufficiale del **registro** dei **nominated adviser** autorizzati è tenuta da **Borsa Italiana**; copia del **registro** è disponibile sul sito Internet di **Borsa Italiana**, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

L'**emittente AIM Italia** può avvalersi dell'assistenza di un solo **nominated adviser** alla volta.

Qualora l'**emittente AIM Italia** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser**, deve preventivamente contattare **Borsa Italiana**. Qualora non sia stato nominato un nuovo **nominated adviser**, Borsa Italiana può disporre la sospensione dello strumento finanziario a decorrere da tale **comunicazione**.

Qualora venga nominato un nuovo **nominated adviser**, l'**emittente AIM Italia** deve effettuare la **comunicazione** prevista dall'articolo 17 e il nuovo **nominated adviser** deve sottoporre a **Borsa Italiana** una **dichiarazione del nominated adviser** ai sensi del **Regolamento Nominated Adviser**.

A seguito della cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser**, **Borsa Italiana**, a sua discrezione, tenuto conto delle circostanze e delle ragioni alla base della cessazione del rapporto – come comunicate a Borsa Italiana dal **nominated adviser** ai sensi dell'articolo 17 del **Regolamento Nominated Adviser** – **Borsa Italiana** può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, apposite modalità di negoziazione per gli **strumenti finanziari AIM Italia** definendo il relativo periodo di negoziazione. In tal caso la revoca dalle negoziazioni verrà disposta al termine del periodo di negoziazione stabilito da **Borsa Italiana**.

Domanda di ammissione sull'AIM Italia

Articolo 2: Comunicazione di pre-ammissione

La comunicazione deve essere inviata dal **nominated adviser** a **Borsa Italiana** attraverso **QUICK**, il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUICK**.

Borsa Italiana provvederà alla sua **comunicazione** tramite uno **SDIR**.

Il comunicato è distribuito al pubblico da uno **SDIR** con l'intestazione "**AIM Italia**".

Articolo 3: Documento di ammissione

Se in qualsiasi momento dopo che è stato presentato il **documento di ammissione** e prima della data di **ammissione** sorgono o vengono rilevati nuovi fatti rilevanti, errori o imprecisioni relativamente alle informazioni contenute nel **documento di ammissione**, deve essere presentato un **documento di ammissione** supplementare contenente i dettagli dei nuovi fatti, errori o imprecisioni in conformità con le relative parti della **Scheda Due**.

Le società ammesse da almeno 18 mesi sul mercato MAC possono presentare, in luogo del **documento di ammissione**, la Scheda Informativa - come prevista dal Regolamento del MAC - con contenuti aggiornati e a condizione che le Informazioni richieste dalla Sezione 20.1

dell'Allegato I del Regolamento europeo n. 809/2004 siano presentate nel rispetto dei **Principi Contabili Internazionali**.

Qualora l'emittente abbia predisposto un Prospetto ai sensi della **normativa Prospetto** l'emittente non è tenuto a predisporre anche un documento di ammissione. Devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui alle lettere da c) a k) della Scheda 2 del presente Regolamento. Per chiarezza si precisa che, laddove il **documento di ammissione** sia costituito da un **Prospetto**, gli eventuali supplementi devono rispettare la **normativa Prospetto**.

Il **documento di ammissione** è messo a disposizione del pubblico presso l'emittente e sul suo sito Internet.

Articolo 5: Documentazione di ammissione

La **domanda di ammissione**, il pagamento dei **corrispettivi AIM Italia**, la **dichiarazione del nominated adviser** e il **documento di ammissione** devono essere inviati a **Borsa Italiana** dal **nominated adviser** attraverso **QUICK**, il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUICK**.

Il **nominated adviser** deve prendere contatti con **Borsa Italiana** per confermare che ogni condizione per l'**ammissione** è stata soddisfatta.

Articolo 6: Ammissione all'AIM Italia

Ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi è necessaria l'esistenza di un **flottante** minimo. Tale condizione si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso gli investitori – non parti correlate né dipendenti della società o del gruppo - per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza per effetto di un collocamento da effettuarsi per il tramite di un intermediario incaricato dall'emittente contestualmente o in prossimità dell'**ammissione** alle negoziazioni sul Mercato. L'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta che si considera realizzato quando le azioni sono state sottoscritte da almeno 5 **investitori professionali** o da 12 investitori di cui almeno 2 **professionali**.

L'espressione "in prossimità dell'**ammissione**" fa riferimento di regola a un periodo temporale non superiore a 2 mesi.

Laddove, per effetto del collocamento, le azioni siano state sottoscritte solo dal numero minimo di **investitori professionali** richiesto, ciascuna di tali sottoscrizioni non deve essere di importo esiguo o comunque irrisorio ossia non deve essere meramente finalizzata al rispetto della soglia minima prevista dalle linee guida in tema di **flottante** minimo.

Resta inteso che, a titolo esemplificativo, nel caso di emittenti con azionariato sufficientemente distribuito, di ammissione tramite offerta al pubblico assistita da un **prospetto** informativo, di operazioni straordinarie che coinvolgono emittenti già quotati, **Borsa Italiana** potrà considerare comunque soddisfatta la condizione del **flottante** minimo.

Del pari, in caso di elevata presunta capitalizzazione, deroghe alla misura del 10% saranno valutate da **Borsa Italiana** insieme con il **nominated adviser**.

Si vedano inoltre gli articoli 32 e 33 (con riferimento alla libera negoziabilità)

La comunicazione al pubblico dell'avvenuta ammissione avviene tramite **Avviso** diffuso tramite uno **SDIR** con intestazione "**AIM Italia**".

Condizioni speciali per determinati emittenti

Articolo 7: Lock-in per nuovi business

Gli **emittenti AIM Italia** devono istituire, attraverso accordi contrattuali, appropriati meccanismi al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 7.

Borsa Italiana non richiede che un **azionista rilevante** sia soggetto a lock-in ai sensi dell'articolo 7 qualora esso sia diventato **azionista rilevante** al momento dell'**ammissione** di un **emittente sull'AIM Italia** a un prezzo noto, per esempio in occasione di un'offerta al pubblico.

Articolo 8: Società di investimento

La **politica di investimento** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da essere chiara e specifica. La **politica di investimento** deve essere descritta nel **documento di ammissione** e in ogni successiva relazione relativa alla **politica di investimento**, ad esempio in base agli articoli 8, 14 o 15. La **politica di investimento** deve essere regolarmente **comunicata** e almeno descritta nei bilanci o nei rendiconti annuali della **società di investimento**.

La relazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti al fine di ottenere l'approvazione ad una modifica della **politica di investimento** deve contenere informazioni adeguate sulla **politica di investimento** attuale e su quella proposta, sulle ragioni e sulle prevedibili conseguenze di ogni cambiamento proposto. La stessa deve anche contenere le informazioni richieste dall'art. 4.2 delle **Disposizioni di Attuazione AIM Italia per le Società di investimento**.

Nella valutazione di cosa costituisce un cambiamento sostanziale della **politica di investimento** pubblicata, occorre considerare l'effetto globale di tutti i cambiamenti fatti a partire dall'ultima approvazione della **politica di investimento** da parte degli azionisti, o in mancanza di approvazione, dalla data di **ammissione**. Qualsiasi cambiamento sostanziale di punti specifici delineati nella definizione di **politica di investimento** è idoneo a integrare un cambiamento sostanziale che richiede l'approvazione degli **azionisti**.

Nel valutare se una **società di investimento** abbia dato attuazione o meno alla propria **politica di investimento**, **Borsa Italiana** considera rilevante a tal fine che la **società di investimento** abbia investito una porzione sostanziale (di solito almeno superiore al 50%) di tutti i propri fondi disponibili, inclusi i fondi derivanti da contratti di finanziamento, in conformità alla propria **politica di investimento**.

Ogniquale sia richiesto dal presente Regolamento di ottenere la preventiva approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti**, se tale approvazione degli **azionisti** non è ottenuta, l'**emittente AIM Italia** sarà tenuto a proporre modifiche alla propria **politica di investimento** e ad ottenere l'approvazione di dette modifiche da parte degli **azionisti**, al più presto possibile. Se anche in questa occasione l'approvazione non è ottenuta, si deve valutare se procedere al rimborso dei conferimenti o ad un'altra azione con simili effetti risolutivi. Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** qualora si verificasse tale eventualità. Per evitare ogni dubbio, si precisa che nei casi in cui non sia ottenuta l'approvazione delle modifiche alla **politica di investimento** da parte degli **azionisti**, la **politica di investimento** esistente continuerà ad avere efficacia.

Articolo 9: Ulteriori condizioni

Borsa Italiana nel caso in cui subordini l'ammissione a ulteriori condizioni, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce i tempi di risposta (di norma non più di 10 **giorni di mercato aperto**). Alla fine di tale periodo, il **nominated adviser** dovrà decidere se e quando procedere e darne comunicazione a **Borsa Italiana**.

Borsa Italiana potrà rifiutare l'**ammissione**, per esempio, se reputa che in considerazione del **flottante** o delle caratteristiche dello strumento finanziario non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Principi di informativa

Articolo 10: Principi di informativa

Qualora si preveda di comunicare in un'assemblea degli azionisti informazioni che potrebbero portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari, devono essere posti in atto adeguati meccanismi per la **comunicazione** di tali informazioni in maniera tale che l'informativa da darsi in assemblea non venga diffusa prima del momento in cui le stesse informazioni vengono **comunicate**.

Un elenco degli **SDIR** è disponibile sul sito Internet di **Borsa Italiana**, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Diffusione dell'informativa price sensitive

Articolo 11: diffusione generale

- (a) L'**emittente AIM Italia** può **comunicare** le **informazioni privilegiate** confidenzialmente alle seguenti categorie di destinatari:
- (i) consulenti dell'**emittente AIM Italia** e consulenti di ogni altro **soggetto** coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (ii) **soggetti** con le quali l'**emittente AIM Italia** sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
 - (iii) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - (iv) le agenzie di rating;
 - (v) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano; e
 - (vi) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità;
- L'**emittente AIM Italia** deve accertarsi che i destinatari delle informazioni siano consapevoli che non possono negoziare i propri **strumenti finanziari AIM Italia** prima che le informazioni siano state **comunicate**.
- (b) Tuttavia, se l'**emittente AIM Italia** ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli **strumenti finanziari AIM Italia**, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

- (c) Qualora tali informazioni siano state rese pubbliche, l'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** tali informazioni, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

Informativa sulle operazioni societarie

Articoli 12 e 13: Operazioni significative e con parti correlate

[da rivedere a seguito della consultazione Consob]

Si noti che la definizione di operazioni significative è differente da quella di **operazioni con parti correlate**.

Un'operazione ai sensi di questo articolo include emissioni di azioni con esclusione del diritto di opzione.

Articolo 14: Reverse take-overs

Il **documento di ammissione** deve essere reso disponibile al pubblico ai sensi dell'articolo 26.

A seguito dell'annuncio di un reverse take-over che è stato concordato o è in corso di definizione, i relativi **strumenti finanziari AIM Italia** saranno sospesi da **Borsa Italiana** fino al momento in cui l'**emittente AIM Italia** abbia pubblicato il **documento di ammissione**. Tale documento dovrà contenere le informazioni sulla società risultante dall'operazione a meno che l'oggetto dell'operazione sia un emittente **quotato** o un altro **emittente AIM Italia**.

Si deve notare che **Borsa Italiana** si aspetta che le trattative che portano a un reverse take-over siano tenute riservate, come consentito dalle Linee Guida all'articolo 11, fino al momento in cui l'**emittente AIM Italia** può **comunicare** che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un reverse take-over, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto **documento di ammissione**. Se per qualsiasi ragione questo non sia possibile, il **nominated adviser** dovrà richiedere il parere di **Borsa Italiana** non appena possibile.

Se la nuova entità desidera che i propri strumenti finanziari vengano **ammessi**, è necessario che questa rilasci un comunicato 10 giorni prima della prevista ammissione ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, è necessario che venga pagato un ulteriore corrispettivo, inviata una versione elettronica del **documento di ammissione**, la **dichiarazione del nominated adviser** e il **domanda di ammissione** almeno tre **giorni di mercato aperto** prima dell'**ammissione** come previsto dall'articolo 5 e rispettare tutti gli altri requisiti ai quali un emittente può essere soggetto ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, la nuova entità può fare richiesta in anticipo rispetto all'assemblea in modo tale che i propri strumenti finanziari siano **ammessi** il giorno successivo all'assemblea che approva il reverse take-over.

Articolo 15: Cambiamenti sostanziali del business

L'approvazione degli azionisti per una cessione o per qualsiasi altra operazione ai sensi dell'art. 15 può non essere richiesta qualora tale operazione sia il risultato di un procedimento di insolvenza dell'emittente. L'**emittente AIM Italia** deve comunque richiedere l'assenso degli **azionisti** per

l'approvazione della **politica di investimento**. **Borsa Italiana** deve essere consultata in anticipo in tali circostanze.

Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** quando un **emittente AIM Italia** per il quale opera diventa una **società di investimento**.

Quando una società diventa una **società di investimento** ai sensi dell'articolo 15 e tale società non effettua un'acquisizione(i) che costituisca un reverse take-over ai sensi dell'articolo 14 o non dà altrimenti attuazione alla propria **politica di investimento** entro il termine di 12 mesi, in conformità alla disposizione stessa, **Borsa Italiana** disporrà la sospensione dell'**emittente AIM Italia**, ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 16: Aggregazione delle operazioni

Borsa Italiana considera "un coinvolgimento rilevante in attività di business o in più attività che non formano parte delle attività principali dell'**emittente AIM Italia**" qualora cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli **indici di rilevanza** in un periodo di 12 mesi. **Borsa Italiana** deve essere consultata in caso di dubbi.

Informazioni varie

Articolo 17: Informazioni varie

- (a) Qualora venga **comunicata** l'ammissione o la revoca di **strumenti finanziari AIM Italia**, dovranno essere fornite, in sintesi, le ragioni alla base di tali decisioni. Qualsiasi cambiamento nel numero di azioni in emissione richiede che venga contattata **Borsa Italiana** al fine di prendere accordi perché l'apposito **Avviso** sia rilasciato.
- (b) Qualora l'**emittente AIM Italia** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **nominated adviser** deve prima prendere contatto con **Borsa Italiana** in modo che, qualora non sia stato nominato il **nominated adviser** sostitutivo, possa essere disposta la sospensione di cui all'articolo 1 in coincidenza con il **comunicato**
- (c) Qualora l'**emittente AIM Italia** modifichi la propria denominazione sociale, deve inviare a **Borsa Italiana** una copia della documentazione relativa al cambiamento di denominazione sociale.
- (d) Le informazioni che devono essere sottoposte a **Borsa Italiana** devono essere inviate per e-mail a aimitalia@borsaitaliana.it.
- (e) Le **comunicazioni** in relazione alle negoziazioni degli **strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia** su ogni altro mercato o piattaforma di trading devono includere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi segmenti, comparti o simili) e sugli strumenti finanziari a cui si riferisce.
- (f) Al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui **cambiamenti sostanziali**, l'**emittente AIM Italia** deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli **azionisti significativi comunichino** ogni **cambiamento sostanziale** della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla **disciplina sulla Trasparenza**.
- (g) L'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al regolamento Consob in materia di emittenti e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare.

Relazioni semestrali e bilanci annuali

Articoli 18 e 19: Relazioni semestrali e bilanci/rendiconti annuali

Qualora la relazione semestrale sia stata **sottoposta a revisione contabile** essa deve contenere una specifica indicazione sul punto.

In relazione all'articolo 18, il periodo contabile con riferimento al quale le informazioni finanziarie sono state rese pubbliche nel **documento di ammissione** può essere il periodo finanziario della principale società controllata dell'**emittente AIM Italia**, per esempio qualora l'**emittente AIM Italia** sia una holding. Il **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** in caso di incertezza riguardo il calendario di riferimento di cui al presente Regolamento.

Il termine per la pubblicazione da parte dell'**emittente AIM Italia** dell'informazione finanziaria periodica deve tener conto di ogni previsione del **Codice Civile** e/o della disciplina di settore di volta in volta applicabile che preveda una tempistica differente.

Borsa Italiana sospenderà l'**emittente AIM Italia** che sia in ritardo nella pubblicazione delle proprie relazioni semestrali o dei propri bilanci o rendiconti annuali.

Qualora l'**emittente AIM Italia** desideri cambiare il proprio periodo contabile di riferimento, il suo **nominated adviser** deve contattare preventivamente **Borsa Italiana** al fine di discutere il nuovo periodo contabile di riferimento.

La scelta dei principi contabili dovrebbe essere implementata con coerenza e ogni cambiamento dagli standard contabili relativi ad un particolare **emittente AIM Italia** dovrebbe essere effettuato solo dopo aver sentito **Borsa Italiana**.

Pubblicazione dei documenti

Articolo 20: Documenti da pubblicare

“Qualsiasi documento” include i bilanci annuali sottoposti a revisione contabile prodotti ai sensi dell'articolo 19.

Una versione elettronica dei documenti deve essere inviata per e-mail a: aimitalia@borsaitaliana.it

Limiti all'operatività

Articoli 21: Limiti all'operatività

Si noti che ogni impegno ai sensi dell'articolo 21 deve essere “vincolante”, cioè obbligatorio per tutte le parti dell'accordo a un prezzo convenuto o che deve poter essere oggettivamente determinato.

Le “circostanze eccezionali”, nelle quali **Borsa Italiana** accorderà il permesso a un **amministratore** di vendere **strumenti finanziari AIM Italia**, sono limitate a gravi situazioni personali dalle quali potrebbero derivare gravi conseguenze per l'**amministratore** o i suoi più stretti familiari, quali necessità di un intervento chirurgico urgente o la necessità di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario laddove non siano ragionevolmente disponibili altre risorse finanziarie.

Qualora il **nominated advisor** di un **emittente AIM Italia** ritenga che una particolare **operazione** proposta da parte di un **amministratore** di un **emittente AIM Italia** dovrebbe essere esentata

dalle disposizioni previste dall'articolo 21, deve contattare senza indugio **Borsa Italiana** al fine di discutere la questione.

Richiesta e Diffusione delle informazioni

Articolo 22: Fornitura e diffusione dell'informazione

L'**emittente AIM Italia** deve usare la necessaria competenza e accuratezza al fine di assicurare che le informazioni fornite a **Borsa Italiana** ai sensi di questo articolo siano corrette, complete e non fuorvianti.

Nel caso in cui l'**emittente AIM Italia** si accorga successivamente che le informazioni fornite non soddisfano questo requisito, l'**emittente AIM Italia** deve informare **Borsa Italiana** al più presto possibile.

Tutte le comunicazioni tra **Borsa Italiana** e l'**emittente AIM Italia** sono confidenziali per **Borsa Italiana** e per il **nominated adviser** e non saranno rese pubbliche senza il consenso di **Borsa Italiana**, salvo che ad appropriati consulenti dell'**emittente AIM Italia** ovvero laddove le informazioni vengano richieste da un'autorità pubblica.

Operazioni sul capitale

Articoli 24 e 25: Operazioni sul capitale

I termini per l'esecuzione delle operazioni sul capitale sono fissate nelle Procedure per le Operazioni sul capitale, pubblicate sul sito di **Borsa Italiana**.

Articolo 26

L'**emittente AIM Italia** deve **comunicare** l'indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le informazioni richieste da questo articolo (questa informazione può essere anche inclusa come parte di un altro **comunicato**). L'**emittente AIM Italia** deve rendere pubblica questa informazione nell'annuncio pre-ammissione previsto dall'articolo 2.

Le informazioni richieste da questo articolo devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate. Le informazioni devono essere facilmente accessibili in una sezione del sito Internet e dovrà essere inserita specifica indicazione che questa informazione viene diffusa in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento. Qualsiasi rinvio di un utente ad altre sezioni del sito ovvero ad un altro documento disponibile sul sito stesso deve essere ad una specifica sezione per quella informazione. Pertanto, l'utente non deve in nessun caso inserire criteri di ricerca per poter identificare e visualizzare la specifica informazione.

Il sito internet dove queste informazioni sono disponibili deve essere il sito internet dell'emittente, sebbene sia possibile che il sito sia in *hosting* presso fornitori terzi.

Un **emittente AIM Italia** dovrà ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei **prospetti, documenti di ammissione**, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto di questo articolo, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile.

La diffusione di informazioni relative alle negoziazioni di **strumenti finanziari** di un **emittente AIM Italia** su qualsiasi altro mercato o piattaforma di trading deve specificare a quale mercato o piattaforma di trading (ivi incluse le informazioni su eventuali segmenti, comparti o simili) ed a quali strumenti finanziari questa è riferita.

L'espressione "principale paese di operatività" deve essere interpretata come riferita alla collocazione geografica dalla quale l'**emittente AIM Italia** trae (o intende trarre) la più ampia parte dei propri ricavi ovvero la collocazione geografica dove è (o sarà) ubicata la porzione preponderante delle attività, come è più appropriato in base al business dell'emittente.

Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione

Articolo 28: Omissione dai documenti di ammissione

Nei casi in cui l'ulteriore **documento di ammissione** non sia un **prospetto**, le informazioni richieste alla Sezione 20 dell'**Allegato I** potranno essere omesse dall'ulteriore **documento di ammissione** a discrezione del **nominated adviser** (oltre alle informazioni elencate alla **Scheda Due, paragrafo (b)**). Le informazioni di cui alla sezione 20 dell'**Allegato I** (Informazioni finanziarie) saranno già disponibili al mercato nel caso di una successiva **ammissione** se l'**emittente AIM Italia** ha operato in ottemperanza con le disposizioni di questo Regolamento per cui non vi sono ragioni di duplicare tale informativa in un ulteriore **documento di ammissione**.

Articolo 31: Responsabilità degli amministratori per la compliance

Senza pregiudizio alle disposizioni contenute in questo articolo, il **nominated adviser** deve specificare nella lettera con la quale gli viene conferito l'incarico, o nel contratto di **nominated adviser** con l'**emittente AIM Italia** per conto del quale opera, indicazioni dettagliate di tutto quello che esso richiede a tale emittente.

Requisiti di permanenza

Articolo 33: Strumenti finanziari che devono essere ammessi

Qualsiasi variazione riguardante gli **strumenti finanziari AIM Italia** in emissione richiede che siano presi contatti con **Borsa Italiana** (ad esempio in tema di numero degli strumenti).

Se un **emittente AIM Italia** sta svolgendo una qualunque operazione sul capitale o emette nuove azioni, il suo **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** per concordare modalità e tempistica di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di **warrant**, essi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ avere una circolazione autonoma;
- ◆ essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate su **AIM Italia** o oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;
- ◆ essere riferite ad azioni di compendio emesse dal medesimo emittente;

- ◆ essere diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli **investitori professionali** in misura ritenuta adeguata da **Borsa Italiana** per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
- ◆ avere delle caratteristiche idonee per consentire una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo dell'azione di compendio;
- ◆ essere disciplinati da un regolamento che preveda che: (i) in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** siano effettuate rettifiche informate a metodologie di generale accettazione e volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento; (ii) le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo **giorno di mercato aperto** del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio.

Per quanto concerne l'ammissione alle negoziazioni di obbligazioni convertibili, esse devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare sia tale da assicurare che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente. Si applicano, in quanto compatibili, le linee guida in tema di ammissione di **warrant**; a tal fine i riferimenti alle azioni di compendio devono essere riferiti alle azioni derivanti dalla conversione.

Si ricorda che per la predisposizione del documento di ammissione di **warrant** e obbligazioni convertibili si applica la Scheda Due.

Articolo 35: Incarico a uno specialista

L'**emittente** deve conferire l'incarico di **specialista** ad un **operatore** che non appartenga al gruppo cui l'**emittente** fa parte o che fa capo all'**emittente**.

Una lista degli **operatori** aggiornata è resa disponibile sul sito web di **Borsa Italiana**: www.borsaitaliana.it.

Articolo 37: Generale

Dettagliate informazioni sui corrispettivi posti a carico degli **emittenti AIM Italia** e dei **nominated advisers** sono pubblicate separatamente e sono disponibili sul sito web di **Borsa Italiana**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

Articolo 41: Revoca

L'**emittente AIM Italia** deve specificare le ragioni per la richiesta di **revoca** nel relativo **comunicato**.

Borsa Italiana dovrà essere informata della richiesta di revoca per e-mail dal **nominated adviser** al seguente indirizzo: aimitalia@borsaitaliana.it.

Il periodo di preavviso di almeno 20 **giorni di mercato aperto** è un periodo minimo. Laddove venga inviata una comunicazione agli azionisti con la quale si convoca un'assemblea a tal fine, un **emittente AIM Italia** deve **comunicare** senza indugio che tale assemblea è stata convocata. La **comunicazione** deve evidenziare la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la **revoca**, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli **strumenti**

finanziari AIM Italia una volta che questi siano stati **revocati** e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

Al fine di evitare dubbi, la soglia del 90% identificata in questo articolo si riferisce alla percentuale di voti espressi (e non il 90% della categoria degli strumenti finanziari) rispetto a qualsiasi categoria di **strumenti finanziari AIM Italia**. I voti possono essere espressi in assemblea sia dagli azionisti che votano di persona ovvero tramite delega.

Borsa Italiana potrà concordare che l'assenso degli azionisti non è necessario nelle seguenti circostanze:

- (a) è o sarà presente una piattaforma di negoziazione comparabile, quale quella di un mercato regolamentato europeo, per consentire agli azionisti di negoziare gli **strumenti finanziari AIM Italia** in futuro: o
- (b) ove, in occasione di una offerta pubblica di acquisto divenuta definitiva, un offerente ha ricevuto accettazioni valide per oltre il 90% di ciascuna categoria di **strumenti finanziari AIM Italia**.

La revoca non sarà efficace fin tanto che non saranno trascorsi almeno **5 giorni di mercato aperto** dal momento in cui è stata ottenuta l'approvazione degli azionisti e sia stato inviato l'**Avviso**.

Le obbligazioni convertibili e i **warrant** possono essere revocati dalle negoziazioni in caso di revoca delle azioni di compendio.

Provvedimenti e appelli

Articoli 44 e 45: Procedimenti disciplinare ed appelli

Il "**Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**" è disponibile nel sito di **Borsa Italiana** www.borsaitaliana.it.

Scheda Uno

(e) "principale Paese in cui è operativa" fa riferimento all'area geografica dalla quale l'**emittente AIM Italia** ottiene (o intende ottenere) la più ampia porzione dei suoi ricavi o dove la più ampia porzione dei beni aziendali è o sarà collocata, come più appropriato in base al business dell'emittente.

(f) l'obbligo di rendere pubbliche le restrizioni alla negoziabilità delle azioni fa riferimento alla disclosure di eventuali restrizioni o esenzioni giuridiche di cui l'**emittente AIM Italia** intenda avvalersi e che possono operare in virtù di norme non domestiche, come il US Securities Act 1933 o similare (si noti, tuttavia il requisito di cui all'articolo 32).

(h) La comunicazione di informazioni riguardanti la negoziazione degli **strumenti finanziari AIM Italia** su qualsiasi altro mercato o piattaforma di trading dovrebbe includere adeguate informazioni in relazione a quale mercato o piattaforma (inclusi dettagli su segmenti, comparti o simili) ed a quali strumenti finanziari sono riferite.

(l) Laddove permanga qualsiasi incertezza per quanto riguarda il calendario sugli adempimenti contabili richiesti, il **nominated adviser** deve consultare **Borsa Italiana** in anticipo come previsto nelle linee guida agli articoli 18 e 19.

(k) Laddove la data prevista di **ammissione** sia incerta, l'emittente dovrà in ogni caso **comunicare** una più ampia cornice temporale (ad esempio 'inizio di Agosto').

Scheda Due

(a) Se al momento dell'**ammissione**, è richiesto (o è predisposto su base volontaria) un **Prospetto** secondo la **normativa Prospetto**, il **Prospetto** viene utilizzato come **documento di ammissione** posto che questo presenti le informazioni previste alla **Scheda Due, paragrafo(c) – (k)**. **Borsa Italiana** non può esentare un emittente dalla **normativa Prospetto**, e quindi la **Scheda Due, paragrafo (b)** non si applica ai **prospetti**.

Le informazioni finanziarie fornite in base alle disposizioni del Regolamento devono essere relative all' emittente ed alle sue controllate e devono essere redatte in forma consolidata, laddove possibile.

(b)(i) Le informazioni elencate in questo paragrafo devono essere incluse nel **documento di ammissione** soltanto laddove ciò sia richiesto dal Regolamento (in particolare **Scheda Due, paragrafo (k)**).

(d)(iii) Quando il **nominated adviser** dà la conferma in base a questo articolo, **Borsa Italiana** si aspetta che tale conferma trovi riscontro su basi appropriate quali un report della **società di revisione**.

(g) Sebbene gli **amministratori** debbano dare adeguata informativa solo in relazione agli incarichi di amministratore ricoperti negli ultimi 5 anni, il requisito contenuto alla sezione (g)(iv)-(vii) in riferimento a fallimenti, amministrazioni e liquidazioni non deve essere limitato agli ultimi 5 anni.

(k) Quando si valutano le informazioni che devono essere incluse in applicazione di questo paragrafo si dovrà valutare la rilevanza delle informazioni specificate nella **Scheda Due, paragrafo (b)**.

Scheda Tre

Per ulteriori ammontari, che possono far parte del corrispettivo, si include ad esempio il caso in cui l'acquirente decida di farsi carico di eventuali passività, come ad esempio, il rimborso di debiti verso società del gruppo o verso terzi.

© Giugno 2010 - Borsa Italiana S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (Italia) (n. 12066470159)

Sede legale: Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano (Italia) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch
I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, MIV, STAR, SeDeX, MIB, FTSE, IDEX, Bit Club, EuroMOT, ExtraMOT, NIS, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.

I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.